

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI DATI E NOTIZIE PER GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art 30, commi 1, 2, 3 e 3 bis, del decreto-legge (anticrisi) 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, contiene disposizioni in materia di controlli su enti di tipo associativo.

In particolare viene previsto, a carico delle associazioni, che usufruiscono del regime agevolativo fiscale previsto per le ONLUS, e quindi della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'art 148 del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917 e all'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l'onere di trasmettere, per via telematica all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La norma ha finalità esclusivamente fiscale ed è diretta all'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari, diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo, non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.

NATURA TRIBUTARIA DEGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

Gli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell'art 148 del TUIR e dell'art 4 del DPR n.633/72 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art 73 del TUIR.

Pertanto gli enti associativi, che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, non possono fruire del regime di favore previsto.

In particolare, per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito di impresa.

REQUISITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI

Il comma 3 dell'art 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell'art 4 del DPR n.633/72 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati e partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre ad essere qualificate come enti non commerciali, appartengono ad una delle seguenti categorie:

- Associazioni politiche
- Associazioni sindacali
- Associazioni di categoria
- Associazioni religiose
- Associazioni assistenziali
- Associazioni culturali
- Associazioni sportive e dilettantistiche
- Associazioni di promozione sociale
- Associazioni di formazione extra-scolastica della persona

I benefici recati dagli art 5, 6 e 7 dello stesso art 148 e del sesto comma del menzionato art 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 bis dell'art 30 emerge che l'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati art 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni.

La disposizione in esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.

Come si evince dal comma 2 dell'articolo in commento, sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia gli enti di nuova costituzione.

L'onere di comunicazione si estende agli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, agli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti e a tutti i soggetti con autonomia giuridica tributaria.

ENTI ESONERATI DALLA TRASMISSIONE DEL MODELLO

L'art 30 in commento esclude dall'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:

- Le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art 6 delle legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

MODALITA' DI TRASMISSIONE E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell'art 30, compilando l'apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it